
Le Sezioni Unite civili alle prese con l'erronea attribuzione da parte del giornalista della qualifica di imputato anziché di indagato e/o del reato consumato in luogo di quello tentato. È diffamazione?*

Riccardo D'Auro

Corte di cassazione, sez. un. civili, 18 maggio 2025, n. 13200

In tema di diffamazione a mezzo stampa, le Sezioni Unite civili affermano che la causa di giustificazione del diritto di cronaca giudiziaria non opera qualora si attribuisca a taluno lo status di imputato anziché di indagato e/o gli si addebiti un fatto di reato consumato invece di quello tentato, salvo che il giudice accerti che dalla narrazione complessiva del racconto emerga la verità sostanziale dei fatti.

Sommario

1. Il caso. - 2. I primi due gradi di giudizio. - 3. Il ricorso per cassazione. - 4. I contrasti giurisprudenziali. - 5. Il principio di diritto. - 6. L'esito della controversia. - 7. Un gioco di equilibri. - 8. Conferme. - 9. Il lettore...ma di che tipo? - 10. E quale tipo di lettore per il giornalismo *online*? - 11. Sulla maggiore offensività del fatto addebitato dal giornalista. - 12. Conclusioni.

1. Il caso

La pronuncia che si annota trae origine dalla causa civile promossa dal *manager* di un importante istituto di credito, indicato da un quotidiano *online* come autore di una truffa milionaria, mentre questi, all'epoca della pubblicazione dell'articolo, era "solo" indagato, peraltro, per il diverso reato di

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità all'art. 15 del regolamento della Rivista

truffa tentata. A fronte di ciò, il dirigente d'azienda, ritenendo lesa la sua reputazione, cita in giudizio l'autore dell'articolo, il direttore responsabile del giornale e l'editore, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale.

2. I primi due gradi di giudizio

Il giudice di prime cure reputa lecito lo scritto giornalistico, ritenendo che gli errori del giornalista non incidano sulla sua sostanziale corrispondenza alla realtà.

La Corte d'appello riforma la decisione di primo grado, condannando, in solido, i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale e ingiungendo al giornalista anche il pagamento di una somma a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 L. n. 47 del 1948.

3. Il ricorso per cassazione

Le parti soccombenti in appello propongono ricorso per cassazione, articolandolo in più motivi di censura. Esse, in particolare, sostengono che la Corte d'appello abbia erroneamente negato la sostanziale equivalenza tra la richiesta di rinvio a giudizio e la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sull'assunto che il pubblico ministero, quando notifica l'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*, intende esercitare l'azione penale, la quale si sostanzia, per l'appunto, nella richiesta di rinvio a giudizio. I ricorrenti osservano altresì che il giudice di appello sia incorso nella falsa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza con riguardo alla "marginalità dell'errore", ritenendo che l'attribuzione di un fatto consumato anziché tentato non sia idoneo ad alterare la verità sostanziale dei fatti rappresentati.

Il 6 maggio 2024, mediante ordinanza interlocutoria n. 12239, la Prima Sezione civile dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, ritenendo di massima rilevanza la questione relativa all'operatività dell'esimente del diritto di cronaca nel caso di erronea attribuzione dello *status* di imputato anziché di quello di indagato e/o l'erroneo addebito di un reato consumato piuttosto che di un reato nella forma tentata. La Prima Presidente, preso atto della delicatezza della questione giuridica e dei contrasti tra la giurisprudenza civile e quella penale, rimette la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.

4. I contrasti giurisprudenziali

Le Sezioni Unite, prima di addivenire alla soluzione compendiata nel principio di diritto, effettuano una ricognizione dello stato dell'arte, lumeggiando le divergenze esistenti tra le giurisdizioni civile e penale.

Nel ripercorrere gli orientamenti in materia, le Sezioni Unite registrano che la giurisprudenza civile è granitica nel ritenere integrata la diffamazio-

ne a mezzo stampa quando il giornalista attribuisca a un soggetto la qualifica di indagato anziché di imputato¹. Una tale notizia, infatti, potrebbe indurre il lettore a una differente - e più grave - percezione, dal momento che il rinvio a giudizio e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari costituiscono atti radicalmente diversi, oltre che nella forma anche nella sostanza, in quanto comportano conseguenze processuali differenti e di diversa gravità.

Di converso, la giurisprudenza penale minimizza il problema, ritenendo che l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto dalla richiesta di rinvio a giudizio piuttosto che dall'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.* importi «una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale»². Si argomenta che i due atti sono «attigui», essendo l'avviso di conclusione delle indagini prodromico alla richiesta di rinvio a giudizio, ragione per cui «uno scostamento di tale portata tra la realtà giudiziaria storica e quella narrata rivelerebbe una sostanziale inoffensività, non essendo l'inesattezza in grado di trasmodare in una falsità della notizia di natura diffamatoria»³. Non mancano, però, precedenti più rigorosi della giurisprudenza penale, dove si rimarca il rilievo diffamatorio dell'erronea attribuzione della qualifica di imputato anziché di quella di indagato⁴. Vi sono pure arresti che raggiungono un livello di severità ancor più elevato, nei quali si ritiene che l'illecito previsto dall'art. 595 c.p. sia configurabile «nel caso in cui un organo di stampa abbia diffuso la falsa notizia del coinvolgimento dell'indagato in un procedimento penale in quanto destinatario di una informazione di garanzia, laddove lo stesso era stato solo iscritto, nella qualità di indagato, nel registro delle notizie di reato»⁵.

Anche con riguardo al caso in cui a taluno venga addebitato un reato consumato, in luogo della corrispondente fattispecie tentata, si registrano posizioni discordanti.

Sul punto, la giurisprudenza penale si dimostra particolarmente rigida, ritenendo che non operi la scriminante del diritto di cronaca quando il giornalista ascriva a taluno un reato consumato in luogo di quello tentato⁶.

¹ Cass. civ., sez. III, 26 agosto 2014, n. 18264; Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17197; Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2022, n. 11769; Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2018, n. 12370, che afferma che «secondo il comune modo di pensare, un conto, infatti, è riferire che il Pubblico Ministero, dopo avere indagato su un personaggio politico, ha ritenuto di aver completato le attività investigative, altro è che il Pubblico Ministero abbia richiesto il rinvio a giudizio, esercitando l'azione penale [...]», essendoci una differenza sostanziale tra i due *status*, da cui dipende, peraltro, la distinzione tra procedimento penale e processo penale.

² Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2020, n. 15093.

³ Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2025, n. 13200, § 6.5.1.

⁴ Cass. pen., sez. I, 31 agosto 2001, n. 34544; Cass. pen., sez. V, 6 aprile 2011, n. 13702.

⁵ Cass. pen., sez. I, 34544/2001, cit. In questo caso, i giudici assumono una posizione di estremo rigore, non trattandosi di un'erronea attribuzione di uno *status* procedimentale diverso e più grave di quello realmente rivestito, ma «solo» di un «differente grado di coinvolgimento dell'indagato».

⁶ Cass. pen., sez. V, 7 luglio 1998, n. 8036; Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2011, n. 42155; Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2013, n. 5760; Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 2012, n. 39503.

La giurisprudenza civile, sebbene aderisca a questo indirizzo,⁷ in alcuni arresti propende per un approccio meno rigoroso, secondo cui, per valutare la natura diffamatoria dello scritto, è essenziale soppesare la portata delle espressioni all'interno dell'intera narrazione⁸. Da questa impostazione emerge il concetto di "inesattezza secondaria", consistente in un'impresione inidonea a determinare un mutamento *in peius* della realtà narrata⁹. La diffamatorietà dello scritto, perciò, non risiede nella falsità delle singole asserzioni, ma nella loro idoneità a rendere falsa la narrazione. Quest'ultima, infatti, malgrado le imprecisioni, potrebbe conservare la sua veridicità quando le inesattezze siano inidonee ad alterare la realtà agli occhi del lettore.

5. Il principio di diritto

Le Sezioni Unite civili, dopo aver ricostruito l'andamento giurisprudenziale in materia, enunciano il seguente principio di diritto: «In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori».

Il principio, già temperato nell'ultima parte del periodo laddove si afferma che il carattere diffamatorio delle espressioni utilizzate va accertato in base al contesto complessivo in cui esse si inseriscono, viene ulteriormente mitigato nella parte in cui si sostiene che «la natura diffamatoria dell'anzidetta inesattezza (imputato in luogo di indagato, anche nei termini indiretti innanzi esaminati), così come di quella relativa all'addebito di un fatto diverso rispetto a quello oggetto delle indagini e idoneo a cagionare una lesione della reputazione (reato consumato in luogo di quello tentato), certamente predicabile in astratto, può sfumare nella fattispecie concreta, qualora, all'esito di un giudizio di merito - nei termini assunti dalla giurisprudenza affatto coesa richiamata al § 6.3., che precede -, si riscontri che, dal contesto complessivo della narrazione, emerga in maniera affatto chiara ed inequivocabile la verità sostanziale della notizia, non contraddetta, quindi, né opacizzata da elementi di composizione dell'articolo assunti

⁷ Tra le tante, si veda la recente Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2024, n. 26789.

⁸ Cass. civ., sez. un., 13200/2025, cit., § 5.1.

⁹ Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2017, n. 11233; Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7757; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2020, n. 12903; Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2024, n. 13126.

un rilievo lesivo di per sé dirimente».

Il concetto appena espresso viene ulteriormente chiarito quando si evidenzia che «la valenza semantica di un elemento atomisticamente considerato può trascolorare ove quest'ultimo venga inserito in un contesto narrativo più ampio», sicché «l'elemento astrattamente diffamatorio può assumere un peso specifico inconsistente rispetto al risultato comunicativo effettivamente raggiunto ove esso corrisponda alla verità sostanziale della notizia»¹⁰.

6. L'esito della controversia

Le Sezioni Unite, preso atto, da un lato, del diritto vivente e, dall'altro, delle risultanze probatorie, ritengono infondato il ricorso.

Esse sostengono che la Corte d'appello abbia giustamente escluso la causa di giustificazione del diritto di cronaca, dal momento che il giornalista ha addebitato al *manager* un fatto più grave rispetto a quello per cui era indagato, inesattezza da ritenersi “rilevante”, e quindi diffamatoria. Peraltro, affermano che la verifica della rilevanza delle inesattezze - indispensabile, come poc'anzi osservato, per capire se abbiano effettivamente contribuito ad alterare la realtà - non è nemmeno sindacabile davanti al giudice di legittimità. Infatti, la valutazione del giudice di merito non può essere messa in discussione in questa sede, salvo che il ricorrente deduca come motivo di impugnazione, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

7. Un gioco di equilibri

Il tema della diffamazione involge diritti fondamentali fra loro confliggenti: da un lato, il diritto di cronaca¹¹, declinazione della libertà di espressione¹²; dall'altro, il diritto all'integrità morale¹³ della persona e il diritto della

¹⁰ Cass. civ. sez. un., 13200/2025, cit., § 7.1.

¹¹ Dei molti contributi che approfondiscono il rapporto intercorrente tra la diffamazione e il diritto di cronaca, si vedano: P. Nuvolone, voce *Cronaca (libertà di)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 421 ss.; *Id.*, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971; A. Manna, *Diritto di cronaca: realtà e prospettive*, in *Giur. cost.*, 1984, I, 770 ss.; A. Bevere - A. Cerri, *Diritto di cronaca e critica, libertà di pensiero e dignità umana*, Roma, 1988; G. Marra, *Importanti precisazioni circa i limiti del diritto di cronaca*, in *Cass. pen.*, 2000, 65 ss.

¹² Tra i principali riferimenti normativi riguardanti il diritto di cronaca vi sono l'art. 21 Cost. e l'art. 10 CEDU. Quest'ultima disposizione di carattere sovranazionale, nella prima parte del primo comma, recita che «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». Il diritto di cronaca, quindi, ha una duplice natura, attiva e passiva, consistente nel diritto di informare e di essere informati (correttamente).

¹³ Si veda A. Torrente - P. Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, 26^a ed., Milano, 2023, 145, dove, dopo aver distinto i concetti di onore e decoro, si definisce la reputazione come «l'opinione che gli altri hanno dell'onore e del decoro di un determinato soggetto: cioè, la

comunità a ricevere un'informazione corretta. Un tale conflitto necessita di essere risolto mediante una soluzione di compromesso, bilanciando nel modo più opportuno gli interessi in gioco, operazione non sempre facile da realizzare¹⁴.

A ben vedere, anche la pronuncia in esame riguarda il conflitto tra i medesimi diritti avversari e cerca di individuare una soluzione di compromesso. Nel caso di specie, la sentenza si occupa, in modo pressoché esclusivo, del criterio della verità, il quale rappresenta una delle tre condizioni indefettibili per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca.

Questo criterio è particolarmente delicato, poiché dall'interpretazione del concetto di verità discende un grado di protezione diverso per i diritti confliggenti, essendo la loro tutela inversamente proporzionale. Poiché, come si suole dire, "la coperta è corta", alla maggiore tutela apprestata al diritto di cronaca si affiancherà una minore protezione della reputazione della persona coinvolta dalle notizie.

8. Conferme

Ciò premesso, si evidenzia che la pronuncia che si annota non presenta alcuna novità rispetto ai precedenti giurisprudenziali in materia. Le Sezioni Unite, infatti, si limitano a confermare l'orientamento maggioritario della giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui, per valutare la diffamatorietà dell'articolo, occorre considerare l'intero contesto narrativo in cui l'inesattezza si inserisce. Le singole locuzioni, quindi, non devono essere valutate atomisticamente, ma vanno esaminate alla luce del complesso narrativo cui afferiscono.

Un siffatto orientamento muove dalla consapevolezza che, non di rado, gli articoli di giornale sono affetti da imprecisioni, legate per lo più a esigenze di semplificazione comunicativa, indispensabile, tanto più oggi, per coinvolgere il lettore e per agevolarlo a comprendere le notizie.

Dinanzi a tale quadro, la più recente giurisprudenza penale di legittimità osserva che non tutte le inesattezze forniscano un'immagine alterata della realtà¹⁵. La diffamazione, infatti, è configurabile solo quando l'errore comunicativo restituisca al lettore un'immagine distorta della realtà, ossia una non verità, atteso che non sempre l'errore comunicativo induce un'errata

stima di cui egli stesso gode nel suo ambiente sociale».

¹⁴ Della vastissima produzione dottrinale sul tema, si vedano i seguenti contributi: E. Musco, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974; F.M. Iacoviello, *Problemi vecchi e sensibilità nuova dalla Cassazione in materia di diffamazione a mezzo stampa*, in *Cass. pen.*, 1995, 2537 ss.; M. Polyani, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1998; A. Tesauro, *La diffamazione come reato debole e incerto*, Torino, 2005; M. Fumo, *La diffamazione mediatica*, Torino, 2011; C. Melzi d'Eril, *In tema di diffamazione via Facebook*, in *Dir. pen. cont.*, 29 gennaio 2013; S. Seminara, *Internet (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Annali VII, 2014, 567 ss.; A. Visconti, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Torino, 2018; S. Lonati, *Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva: ancora qualche riflessione a margine del cd. caso Sallusti in (perenne) attesa di un intervento del legislatore*, in questa *Rivista*, 1, 2020, 69 ss.; V. Pezzella, *La diffamazione*, Torino, 2020.

¹⁵ *Ex multis*, si ricordino Cass. pen., sez. V, 15093/2020, cit., e Cass. pen., sez. V, 20 luglio 2016, n. 41099.

percezione, indefettibile, quest'ultima, per il configurarsi dell'illecito.

Al riguardo si rammenta che, ad avviso della giurisprudenza, la percezione distorta della realtà, e al contempo negativa dell'altrui reputazione¹⁶, rappresenta l'evento del reato di diffamazione¹⁷. Del pari, la dottrina prevalente ritiene che l'art. 595 c.p. costituisca un reato di evento e che quest'ultimo consista nella percezione materiale dell'offesa da parte di almeno due persone¹⁸.

La rilevanza dell'errore viene così opportunamente limitata, facendo leva sulla distinzione tra forma e sostanza e privilegiando la seconda, posto che le inesattezze formali non sempre incidono sulla verità sostanziale¹⁹. Al riguardo, la giurisprudenza evoca una «soglia di tolleranza delle infedeltà narrative»²⁰, al di sotto della quale l'errore non intacca la verità sostanziale della notizia, ossia non comporta un travisamento della realtà. Se non si eccede tale soglia, il diritto di cronaca può ritenersi esercitato legittimamente, cosicché esso può operare come scriminante.

Con quest'opera di ridimensionamento della rilevanza giuridica dell'errore, la giurisprudenza individua una soluzione di compromesso tra l'esigenza del giornalista di realizzare una comunicazione efficace e il suo dovere

¹⁶ È evidente che non basti la sola percezione negativa del lettore per il configurarsi dell'illecito, fermo restando che, la cronaca giudiziaria, se esercitata con correttezza e nel rispetto della verità, non può ritenersi offensiva dell'altrui reputazione nemmeno laddove divulghi fatti negativi per chi ne è coinvolto.

¹⁷ Si veda G. Piffer, *Manuale di diritto penale giurisprudenziale*, Pisa, 2024, 327, il quale evidenzia che, per la giurisprudenza, la diffamazione è un reato di evento, il cui evento naturalistico risiede nella percezione che i terzi hanno della notizia diffamatoria. La percezione, dunque, costituisce un evento naturalistico di tipo psichico, consistente nella modificazione della dimensione psichica del terzo che viene a contatto con la notizia (l'A. riporta, a titolo esemplificativo, Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741 e Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2012, n. 23624). Sul punto, si veda anche R. Bartoli - M. Pelissero - S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2024, 219. In questa sede, si fa presente che una parte della giurisprudenza (si richiamano le seguenti pronunce: Cass. pen., sez. I, 26 aprile 2011, n. 16307; Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 2023, n. 1370 e Cass. pen., sez. V, 18 settembre 2023, n. 38144) ritiene che la diffamazione sia un reato di evento, ravvisandolo, però, non nella percezione dei lettori ma nella percezione dell'offeso. Una tale posizione è dettata principalmente da ragioni strategiche, in quanto finalizzata a giustificare la sottoposizione alla giurisdizione italiana di quelle condotte diffamatorie poste in essere al di fuori del territorio dello Stato, le quali abbiano come vittime soggetti presenti in Italia. Due sono le critiche principali mosse a questa tesi, ossia: «da un lato la percezione costituisce il momento finale della comunicazione e non può essere considerata alla stregua di un effetto, dall'altro lato la diffamazione ha come destinatario il pubblico e non la vittima».

¹⁸ Sul punto si veda L. Bisori, *La diffamazione*, in A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa (diretto da), *Diritto penale*, III, Milano, 2022, 5472.

¹⁹ Il concetto di verità sostanziale viene menzionato espressamente dall'art. 2 L. 3 febbraio 1963, n. 69, dove si prevede che i giornalisti abbiano come «obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti».

²⁰ Cass. civ., sez. un., 13200/2025, cit., § 6.4.

giuridico²¹ e deontologico²² di informare correttamente. D'altro canto, una polarizzazione su uno dei due fronti non potrebbe che avere conseguenze negative. Invero, la totale assenza di limiti comunicativi per chi diffonde notizie - *a fortiori* per chi si dedica alla cronaca giudiziaria²³, data la delica-

²¹ Per il diritto vivente la verità costituisce, insieme alla pertinenza (ossia all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto) e alla continenza (cioè alla correttezza nell'esposizione, la quale non deve essere gratuitamente offensiva) uno dei tre requisiti essenziali per il corretto esercizio del diritto di cronaca. Sul punto, si veda attentamente G. Piffer, *Manuale di diritto penale giurisprudenziale*, cit., 357 s., il quale ripercorre l'interpretazione che la giurisprudenza fornisce dei tre elementi costitutivi del diritto di cronaca, considerati ormai da decenni i pilastri fondanti di tale diritto. Al riguardo, si rammenta una risalente pronuncia della giurisprudenza di legittimità penale (Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 1966, n. 5), nella quale già venivano compendiate perfettamente questi tre criteri, i quali peraltro fungono da limiti all'esercizio legittimo del diritto di cronaca. Nella pronuncia si affermava: «Il diritto di cronaca giornalistica, considerato fra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, riconosciuti dall'art 21 della Costituzione, consiste essenzialmente nel potere-dovere conferito al pubblicista di portare a conoscenza dei lettori fatti, notizie, vicende realmente interessanti la vita associata in modo che il pubblico, esattamente informato, possa orientarsi meglio, esprimere un proprio giudizio sugli avvenimenti, trarne le debite conclusioni e, all'occorrenza, assumere tutte quelle legittime iniziative per garantire il rispetto di quei principii giuridici, etici e morali che sono alla base della comunità organizzata in un determinato momento storico. Questi essendo il contenuto e le finalità propri del diritto di cronaca giornalistica, per la sua sussistenza, e quindi anche per il configurarsi della relativa causa di giustificazione prevista dall'art 51 cod. pen., occorre, oltre l'interesse pubblico, e l'appagamento dello stesso mediante una informazione mantenuta nei limiti della obiettività e della serenità, che la notizia pubblicata sia vera od almeno seriamente accertata».

Il dovere di correttezza del giornalista, consistente in prima battuta nel raccontare la verità, non è solo frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, ma viene imposto direttamente dalla Legge 3 febbraio 1963, n. 69, laddove, ai primi due commi dell'art. 2, intitolato "Diritti e doveri", si dice che:

«1. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

2. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori».

²² Il dovere deontologico di correttezza emerge da una serie di disposizioni del Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti. Tra le più significative, vi è l'art. 5, intitolato "Essenzialità e completezza dell'informazione", che, al primo comma, recita: «La/il giornalista ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni elemento di pubblico interesse, nel rispetto della dignità delle persone e del principio di essenzialità dell'informazione, senza omettere fatti o particolari indispensabili alla completezza dell'informazione»; una particolare attenzione alla correttezza delle notizie emerge dall'art. 16, intitolato "Rettifica" che, al primo comma, recita: «La/il giornalista rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che, dopo la loro diffusione, si siano rivelate inesatte o errate».

²³ L'art. 24 del Codice deontologico, dedicato proprio alla cronaca giudiziaria, recita: «La/il giornalista:

- a) rispetta il diritto alla presunzione di non colpevolezza;
- b) in caso di assoluzione o proscioglimento, non appena informato, ne dà notizia con appropriato rilievo e adeguata tempestività;
- c) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone accusate di reati minori o condannate a pene lievi, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
- d) si adopera affinché risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, tra cronaca e commento, tra indagato, imputato e condannato, tra pubblico ministero e giudice, tra accusa e difesa, tra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti

tezza dei fatti narrati - potrebbe mettere in serio pericolo la reputazione di chi è coinvolto nei fatti menzionati. Viceversa, l'imposizione di un eccessivo rigore narrativo rischierebbe di compromettere un'efficace comunicazione, obiettivo che ogni giornalista intende perseguire.

9. Il lettore...ma di che tipo?

Ebbene, per verificare la sussistenza dell'illecito è necessario comprendere cosa abbia percepito la "comunità dei lettori". A tal fine, la più recente giurisprudenza penale si avvale del paradigma del c.d. lettore medio, identificato in chi non si ferma di fronte alle parti più "accattivanti" dell'articolo, ma si spinge oltre, leggendo, anche se con superficialità, l'intero articolo²⁴. Si supera, perciò, l'indirizzo della giurisprudenza tradizionale - sia civile che penale - che vaglia la diffamatorietà dell'articolo utilizzando il metro del c.d. lettore frettoloso, rappresentato da chi si sofferma solo sulle parti dell'articolo che destano maggiore attenzione, quali l'occhiello, il titolo e le immagini²⁵.

La scelta di adottare un modello piuttosto che un altro ha conseguenze dirimenti. Infatti, se si impiegasse il parametro del lettore frettoloso, la diffamatorietà dell'articolo potrebbe derivare dal contenuto del solo titolo, trattandosi dell'unica parte cui il lettore presta effettivamente attenzione. Il carattere diffamatorio dell'articolo verrebbe così ricavato dalla valutazione atomistica di una singola parte del pezzo giornalistico. Di converso, l'adesione al diverso parametro del lettore medio, cioè del lettore più attento,

giudiziari, inquadrandoli nell'evoluzione delle fasi procedurali e dei gradi di giudizio; e) garantisce adeguato spazio alle parti coinvolte in inchieste giudiziarie e processi».

²⁴ Cass. pen., sez. V, 1 aprile 2020, n. 10967, dove si sostiene che «in tema di diffamazione, onde apprezzare la diffamatorietà di quanto pubblicato (nella specie, trattavasi dell'abbinamento titolo/fotografia) il riferimento al concetto di "lettore medio" per inferirne il giudizio di lesività dell'altrui reputazione non può farsi coincidere con il concetto di "lettore frettoloso", incapace cioè di andare oltre la lettura di titoli e foto, giacché, al contrario, per "lettore medio" deve intendersi un soggetto comunque perspicace e capace di individuare il reale significato delle espressioni utilizzate nel contesto narrativo». Sulla stessa scia si colloca anche Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2023, n. 503, con nota di E. Turetta, *Diffamazione a mezzo stampa, autonoma portata diffamatoria del titolo e riflessioni sull'attualità del criterio della percezione del "lettore medio" nell'era del giornalismo online*, in *Sist. pen.*, 5, 2023, 90 ss.; in quest'ultima pronuncia si sostiene che «deve escludersi il carattere diffamatorio di una pubblicazione quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore c.d. "frettoloso"), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia». Nel medesimo senso si veda anche Cass. pen., sez. V, 2 agosto 2024, n. 31698.

²⁵ Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20608; Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2017, n. 12012; Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2017, n. 29640; Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2018, n. 16311; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32780. Nello stesso senso la giurisprudenza penale: Cass. pen., sez. V, 8036/1998 cit.; Cass. pen., sez. V, 26 giugno 2009, n. 26531; Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 2011, n. 4558; Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 2019, n. 6110; Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2019, n. 12800.

rende necessaria una valutazione complessiva dell'articolo, non potendosi predicare la diffamatorietà dello scritto quando l'errore sia irrilevante alla luce dell'intera narrazione.

Ad ogni modo, si evidenzia la necessità per l'interprete di individuare un parametro preciso di lettore - rappresentativo dell'intera comunità - cui ancorare la valutazione della diffamatorietà dell'articolo, non essendo possibile verificare, d'altronde, quali parti dell'articolo siano state visionate dai singoli lettori e con quale grado di attenzione, cosa abbiano effettivamente percepito e se l'idea da essi maturata corrisponda alla realtà.

Peraltro, il significato della notizia - e, quindi, la percezione della realtà che ne deriva - non è individuabile in astratto né ha la medesima valenza per ogni lettore, atteso che il significato di quanto trasmesso è strettamente correlato al grado di comprensione del singolo, dipendente non solo dal suo grado di attenzione, ma anche dal suo bagaglio culturale. Infatti, la persona attenta alla lettura ed esperta potrebbe individuare l'inesattezza dalla lettura complessiva dell'articolo, di talché riuscirà a crearsi un'immagine depurata da quell'errore e, quindi, pienamente conforme alla realtà. Viceversa, chi non padroneggia tali concetti potrebbe non accorgersi dell'errore, sicché potrebbe essere indotto a figurarsi un'immagine non rispondente alla realtà. A ben vedere, potrebbe verificarsi anche la situazione opposta, nella quale il lettore scrupoloso ed esperto, proprio perché dà corso a una lettura oculata, percepisce un'immagine discordante della realtà, a differenza del lettore superficiale, il quale, invece, sorvolando su taluni concetti o non comprendendoli a causa del loro tecnicismo, non ne rimane condizionato.

Al riguardo, si rammenta il recente caso di un articolo di giornale nel quale si riferiva che un politico era stata sanzionato con una multa, mentre, in realtà, gli era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria²⁶. Di fronte a ciò, i giudici di merito avevano condannato il giornalista per diffamazione, poiché, a loro giudizio, l'utilizzo del termine multa veicolerebbe un'immagine alterata e allo stesso tempo più grave dalla realtà, trasmettendo l'idea di chi viene sanzionato per un reato anziché per un illecito amministrativo, con un maggiore pregiudizio per la sua reputazione. La Corte di Cassazione, invece, facendo leva sull'aspetto culturale, ha annullato senza rinvio la sentenza, ritenendo insussistente il fatto contestato al giornalista, il quale aveva voluto fare riferimento all'irrogazione di una sanzione amministrativa e non di una sanzione penale, poiché, nel gergo comune, il termine multa allude proprio alla sanzione amministrativa pecuniaria, come quella che la legge commina per i più lievi illeciti stradali. Ne deriva che l'impiego di questo termine, seppur tecnicamente errato, poiché giuridicamente associato a un illecito penale, non è idoneo a indurre il lettore a figurarsi un'immagine dei fatti diversa e più grave della realtà.

²⁶ Cass. pen., sez. V, 503/2023, cit.

10. E quale tipo di lettore per il giornalismo *online*?

Ciò premesso, è doveroso chiedersi se, per il giornalismo *online*, occorra adottare il paradigma del c.d. lettore medio introdotto dalla più recente giurisprudenza penale oppure se sia più appropriato continuare a impiegare il tradizionale modello del c.d. lettore frettoloso²⁷. Anche su questo tema le Sezioni Unite non si soffermano. Senza fare alcuna distinzione tra i vari tipi di informazione, la pronuncia ribadisce l'esistenza di un duplice orientamento giurisprudenziale, propendendo per l'accoglimento del paradigma del c.d. lettore medio. Infatti, si ritiene che la valutazione di diffamatorietà dell'articolo vada effettuata valutando nel complesso l'intero brano, il che richiede l'adozione del paradigma del più accorto lettore medio.

Sul punto conviene spendere qualche parola.

Gli studi scientifici dimostrano che il lettore del quotidiano cartaceo è tendenzialmente più attento di chi si informa su *internet*²⁸. Del resto, mentre il lettore del giornale cartaceo, alla stessa stregua di chi si abbona a un quotidiano *online*, "va alla ricerca" della notizia, sopportando anche un costo economico, il fruitore di informazioni *online*, molto spesso, si ritrova involontariamente di fronte a notizie che gli "scorrono" dinanzi.

L'utilizzatore dei *social media*, infatti, nel passare da un *post* a un altro, viene a trovarsi di fronte a una moltitudine di notizie provenienti dalle più disparate testate giornalistiche e suggerite da un ingovernabile algoritmo. Si tratta, di solito, di *post* corredati di foto e titolo, entrambi particolarmente evocativi, poiché finalizzati a catturare l'attenzione del lettore con un *link* che rinvia a pagine di quotidiani *online* o a siti *web*, dove talvolta è necessario pagare, talatra è possibile fruire gratuitamente della notizia completa.

È esemplificativo di questo nuovo meccanismo informativo il sistema delle c.d. "storie" *Instagram*, di cui anche i più noti giornali si avvalgono per tenersi al passo con i tempi e per raggiungere le nuove generazioni. Tali "storie" diffondono notizie *flash*, consistenti in un breve titolo, spesso di carattere sensazionalistico, accompagnato da immagini accattivanti e da

²⁷ Si veda E. Turetta, *Diffamazione a mezzo stampa*, cit., 103 ss., la quale risponde a tale interrogativo, ritenendo «più calzante con riferimento al giornalismo online, quell'orientamento giurisprudenziale, affermato già a partire dagli anni Novanta, in base al quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'offesa alla reputazione dev'essere valutata alla stregua della percezione di un lettore frettoloso, che, lungi dal fruire dell'articolo nella sua interezza, si limita a leggerne le parti più in risalto o - nel nostro caso - si limita a scorrere i titoli condivisi sui *social network* tramite il meccanismo dei *link* con anteprima». L'autrice, infatti, sottolinea la necessità di «prendere atto del pressoché definitivo scollamento tra giornali online e carta stampata e che il lettore-tipo dei primi non è più assimilabile a quello della seconda, con la conseguenza che la portata diffamatoria del titolo di un articolo in rete non può essere valutata con lo stesso metro impiegato per la tradizionale diffamazione a mezzo stampa».

²⁸ Sul punto, si veda ancora E. Turetta, *ivi*, 104, la quale riferisce di alcuni studi sul crollo dell'attenzione da parte dei lettori e sulla mancanza di approfondimento di quanto si legge. Si segnala, in particolare, una ricerca condotta dalla Columbia University insieme al French National Institute, da cui è emerso che 59% dei *link* condivisi su *Twitter* (ora *X*) non è stato effettivamente aperto e, dunque, letto dall'utente che lo ha ripubblicato. Ciò attesta che l'utente ha basato la sua informazione unicamente sui titoli delle notizie.

un *link* con su scritto, di solito, “clicca per leggere”, che rimanda il lettore a pagine di quotidiani *online* o di siti *web* in cui la notizia viene trattata più diffusamente.

Nella gran parte dei casi, però, i fruitori della rete, e ciò vale a maggior ragione per le nuove generazioni, si arrestano alla lettura del titolo, “scorrendo”, meccanicamente e nel giro di qualche attimo, una lunga sequenza di notizie. È chiaro che una tale modalità di informarsi condiziona inevitabilmente la conoscenza del lettore, limitata a scarse informazioni, visionate con scarsa attenzione e nel giro di pochi istanti.

A fronte dell'emersione di questi fenomeni comunicativi, parrebbe opportuno impiegare, quantomeno per il giornalismo *online*, il paradigma del c.d. lettore frettoloso, considerando rilevanti ai fini della verifica della diffamatorietà delle notizie solo quelle parti più accattivanti.

Una tale scelta, tuttavia, benché logica, non convince. Infatti, l'adozione del parametro del c.d. lettore frettoloso, nonostante un suo apparente maggiore rigore - dato dal fatto che la diffamatorietà dello scritto può derivare anche da una singola parte di esso, a nulla rilevando il contenuto ricavabile dalla lettura dell'intero articolo -, porterebbe, in modo del tutto paradossale, a legittimare la diffusione di contenuti falsi nel testo dell'articolo. Questa affermazione può sembrare assurda, ma in realtà non lo è. Se riteniamo che il lettore frettoloso presti attenzione alle sole parti accattivanti dell'articolo, ne consegue che solo queste possano incidere sulla percezione della realtà, sicché solo esse debbono essere considerate per verificare la diffamatorietà dell'articolo. Ragionando *a contrario*, attribuire un peso esclusivo a queste sole parti significherebbe svalutare il resto dell'articolo, fingendo che esso non esista, solo perché il lettore frettoloso non vi si sofferma.

Un tale assunto desta però forti perplessità: se è vero che molti lettori di notizie *online* si fermano alla lettura dei titoli dei *post* che appaiono nella bacheca dei loro profili *social*, è anche vero che una parte considerevole di fruitori della rete - si parla di numeri decisamente elevati, data la diffusione ad ampio raggio delle notizie via *internet*, la cui propagazione viene amplificata anche dalla “ricondivisione” effettuata dagli stessi lettori - approfondisce le notizie, accedendo al *link* e leggendo l'intero articolo. A fronte di ciò, non è possibile ritenere irrilevanti le inesattezze presenti nel corpo dell'articolo, solo perché buona parte dei lettori di articoli *online* non vi presta attenzione.

Ebbene, messi di fronte agli opposti del lettore frettoloso e del lettore accorto, si ritiene opportuno individuare una soluzione mediana, come per l'appunto sta cercando di fare la giurisprudenza più recente mediante l'adozione del lettore medio, da ravvisarsi nel soggetto che si sofferma, seppur superficialmente, su tutto l'articolo. Questa figura rappresenta il giusto compromesso tra il lettore frettoloso, che si sofferma solo sulle immagini e sul titolo, e il lettore attento, che legge l'intero articolo.

Questo ragionamento vale *a fortiori* per il lettore di quotidiani cartacei - data la maggiore cura che questi profonde nella lettura - sicché, anche in questo caso, dovrebbe rifuggirsi dal modello tradizionale del lettore frettoloso, per favorire il differente paradigma del lettore più accorto. Il lettore di quotidiani cartacei, infatti, sopporta un costo per informarsi, ragione

per cui è portato a prestare maggiore attenzione ai contenuti dell'articolo. Sarebbe impensabile, infatti, che un soggetto acquisti un giornale, e quindi sopporti una spesa, benché minima, per leggere velocemente solo i titoli degli articoli. Ebbene, anche per il giornalismo cartaceo sarebbe opportuno giungere a una soluzione mediana, idonea a rappresentare la percezione maturata dalla "comunità dei lettori".

11. Sulla maggiore offensività del fatto addebitato dal giornalista

Di regola, l'attribuzione di un fatto di reato più grave rispetto a quello oggetto di accertamento da parte delle autorità giudiziarie integra il delitto di diffamazione. È evidente, infatti, la maggiore carica offensiva insita nella condotta di chi diffonde la notizia di fatti più gravi di quelli che sono al vaglio degli organi competenti. Si pensi, ad esempio, a chi riferisca falsamente che Caio è il capo di un'associazione a delinquere anziché un mero partecipe. È chiaro che un tale racconto gli procurerà un'offesa reputazionale di certo più marcata, posto che l'attribuzione di un ruolo apicale all'interno di un sodalizio criminale è evidentemente più grave dell'addebito della veste di semplice partecipe.

Ebbene, nei casi in cui vi sia una descrizione *in peius* dei fatti oggetto del procedimento o del processo penale, la giurisprudenza ritiene integrata la diffamazione²⁹.

Ciò premesso, è opportuno effettuare alcune precisazioni.

La prima concerne il concetto di maggiore gravità. Questo è da intendersi come maggiore gravità giuridica ovvero come maggiore gravità sociale? Propenderei per la seconda opzione. Se l'evento naturalistico della diffamazione consiste nella percezione del lettore medio - soggetto che ignora l'entità delle cornici edittali delle fattispecie incriminatrici, e cioè la loro esatta gravità giuridica - sarebbe opportuno prendere in considerazione la percezione sociale anche al fine di individuare il fatto più grave. Quest'ultimo, tra l'altro, non sempre coincide con il fatto giuridicamente più grave, posto che la pubblica opinione potrebbe assegnare un maggiore disvalore a una condotta giuridicamente meno grave.

Peraltro, la maggiore gravità di un fatto potrebbe essere strettamente correlata alla qualifica rivestita dal soggetto cui la notizia si riferisce: ad esempio, per un politico è verosimilmente più pregiudizievole l'attribuzione di un fatto di corruzione *ex art. 318 c.p.* piuttosto che di un delitto di peculato, sebbene quest'ultimo sia punito più severamente.

È necessaria un'altra precisazione. Non sempre l'aver addebitato un fatto

²⁹ A titolo esemplificativo, si rammenta Cass. pen., sez. V, 42155/2011, cit. Nel caso di specie, il giornalista aveva indicato l'imputato come sfruttatore della prostituzione, mentre in realtà questi aveva compiuto atti sessuali a pagamento con una persona di minore età. A fronte di tale notizia, i giudici ritengono integrato il delitto di cui all'art. 595 c.p. in quanto la fattispecie addebitata dal giornalista, ossia quella di sfruttamento, appare «oggettivamente diversa e più grave di quella contestata», come peraltro testimoniato dal diverso trattamento sanzionatorio previsto per le due fattispecie collocate nei due commi dell'art. 600 *bis* c.p.

più grave determina l'integrazione della diffamazione quando si tratti di uno scostamento minimo dalla realtà. Se il giornalista, ad esempio, riferisce che vi è stata una truffa per un milione e centomila euro anziché per un milione di euro, nulla cambia nella percezione sociale. Il disvalore del fatto è praticamente identico, sicché anche la percezione (negativa) della comunità rimane immutata.

Né si trascuri che l'attribuzione di un reato diverso e più grave non comporta un maggiore pregiudizio per il reo quando dal contesto narrativo emerga comunque la verità dei fatti. A tal proposito, talvolta il giornalista, al fine di agevolare la comprensione del lettore, impiega termini che, pur essendo impropri, non necessariamente restituiscono un'immagine alterata della realtà. Pensiamo, ad esempio, all'articolo che definisce come truffatore chi è stato condannato per il delitto di frode in commercio. A ben vedere, i reati di truffa e di frode in commercio costituiscono due fattispecie incriminatrici distinte; cionondimeno, entrambe sono accumulate dall'atteggiamento fraudolento del soggetto agente, il quale, agli occhi del lettore medio, si presenta in ambo i casi come un ingannatore. Ne consegue che l'aver riferito che il reo ha truffato i clienti nell'esercizio della propria attività commerciale non determina un maggiore pregiudizio reputazionale, poiché il termine truffa, nonostante l'uso atecnico che ne venga fatto, rappresenta perfettamente, secondo l'immaginario collettivo, quanto avvenuto. Ad ogni modo, sarà comunque necessario verificare di volta in volta se l'utilizzo improprio del termine restituisca al lettore un'immagine diversa della realtà e, pertanto, arrechi un maggiore pregiudizio alla persona coinvolta.

Talvolta, capita che il giornalista, sempre per esigenze comunicative, decida di indicare nel titolo la fattispecie consumata, salvo poi specificare nel testo che si tratta di un reato tentato. È quanto avvenuto, almeno in parte, nel caso in esame, dove, a fronte di un'indagine per truffa tentata, l'articolo titolava "La truffa del superfinanziere", senza però "correggere" i fatti nel resto dell'articolo e così dando al lettore l'idea che si trattasse effettivamente di una truffa consumata. Se invece il giornalista avesse chiarito che l'indagine riguardava il diverso reato di truffa tentata, sarebbe emersa la verità e avrebbe operato l'esimente del diritto di cronaca.

Lo stesso discorso vale per l'erronea attribuzione della qualifica di imputato anziché di indagato e per la notizia che taluno sia stato raggiunto da una richiesta di rinvio a giudizio piuttosto che da un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Anche in questi casi bisognerà valutare se, nonostante l'errore, il contesto complessivo restituisca al lettore medio, anche in base alle sue conoscenze, un'immagine dei fatti rispettosa della realtà.

Tale vaglio richiede una particolare accuratezza a causa della convergenza tra la libertà di espressione, declinata nel diritto di cronaca, e il non meno importante principio di presunzione di innocenza, sancito dall'art. 27, c. 2, Cost.³⁰.

³⁰ La precisione richiesta al giornalista nel riportare esattamente la qualifica del soggetto coinvolto nelle indagini o nel processo è ribadita dal Codice deontologico che, all'art. 24, impone a tale professionista di rispettare il principio di non colpevolezza e di adoperarsi per fare in modo che risulti chiara la distinzione tra indagato e imputato. L'attenzione dedicata alla presunzione di non colpevolezza e alle corrette qualifiche

Si passa ora a esaminare una questione particolarmente delicata, vale a dire se la diffamazione sia configurabile anche laddove il fatto addebitato dal giornalista sia meno grave di quello per cui le autorità competenti procedono.

Le Sezioni Unite di fatto recepiscono l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale³¹, secondo cui, ai fini dell'integrazione dell'illecito, non basta che il fatto di reato addebitato a taluno sia diverso da quello oggetto delle attività giudiziarie, essendo altresì necessario che tale fatto sia più grave di quello che avrebbe dovuto essere correttamente riportato dal giornalista. Questo orientamento individua il tratto distintivo dell'illecito nel maggiore pregiudizio arrecato alla persona interessata dalla notizia. Pertanto, la diffamazione si configurerebbe solo laddove vi sia uno scarto tra il pregiudizio reputazionale che la notizia vera avrebbe arrecato - offesa, questa, che sarebbe stata giustificata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca - e il maggiore pregiudizio scaturito dalla propalazione della notizia falsa.

Così opinando, le Sezioni Unite respingono l'orientamento più severo perseguito dalla giurisprudenza minoritaria, secondo cui sarebbe irrilevante il livello di gravità del fatto riportato nell'articolo di giornale rispetto a quello oggetto di attività giudiziaria³². La tesi che attribuisce rilievo centrale al mancato rispetto della verità, tuttavia, sembra spostare il fulcro dell'incriminazione dalla protezione della reputazione - l'unico bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. - alla tutela del diritto della collettività a ricevere una corretta informazione.

Ad avviso di chi scrive, nessuna delle due soluzioni è del tutto appagante. Anche in questo caso, al pari della questione riguardante il lettore, è necessario individuare una soluzione intermedia, evitando di aderire in modo pressoché automatico alle soluzioni più estreme. Vediamo meglio perché.

processuali viene confermata da un recente intervento del legislatore che, con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ha introdotto l'art. 115 *bis* c.p.p., rubricato "Garanzia della presunzione di innocenza", il quale, ai primi due commi, recita:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento».

³¹ Come riportato in Cass. civ., sez. un., n. 13200/2025, cit., § 6.5.2., la giurisprudenza prevalente di legittimità - sia civile che penale - ritiene che la scriminante non operi solo quando a taluno venga attribuito un fatto diverso e più grave. A tal proposito, vengono richiamate le seguenti pronunce (Cass. pen., sez. V, 8036/1998, cit.; Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2010, n. 6410; Cass. pen., sez. V, 42155/2011, cit.; Cass. pen., sez. V, 5760/2013, cit.; Cass. pen., sez. V, 39503/2012, cit.; Cass. pen., sez. V, 6 maggio 2020, n. 13782; Cass. pen., sez. V, 26789/2024, cit.; quanto alla giurisprudenza civile, si richiama Cass. civ., sez. III, 12903/2020, cit.).

³² A titolo esemplificativo si annovera Cass. pen., sez. V, 22 gennaio 2016, n. 3073.

Il primo indirizzo, accolto dalla giurisprudenza prevalente, richiedendo la maggiore gravità del fatto addebitato dal giornalista, legittima di fatto la diffusione di fatti falsi solo perché meno pregiudizievoli di quelli per i quali il soggetto è indagato, imputato o condannato.

Questa posizione non può essere condivisa. Invero, pensiamo a chi, indagato per omicidio volontario, venga falsamente indicato come autore di un episodio di violenza sessuale. Nel caso di specie, possiamo davvero sostenere che questi non subisca un pregiudizio reputazionale solo perché gli viene addebitato un fatto meno grave? A mio parere ciò è insostenibile, essendo assurdo pensare di poter ritenere lecita l'attribuzione di fatti completamente falsi e, peraltro, del tutto diversi rispetto a quelli che sono all'esame delle autorità competenti.

Allo stesso tempo, non può condividersi la posizione della giurisprudenza minoritaria, la quale ritiene integrato l'illecito sulla base di un mero scostamento dalla realtà, quand'anche il fatto falso attribuito sia meno grave del fatto vero. Se la posizione precedentemente esposta è permissiva, quest'ultima appare particolarmente rigida e portatrice di inaccettabili automatismi.

Per chiarire quanto appena osservato, è utile fare alcuni esempi. Pensiamo al giornalista che riferisce che taluno ha commesso una truffa da cui ha ingiustamente ottenuto un profitto pari a centomila euro, mentre invece ha ricavato un milione; oppure, immaginiamo il soggetto che commette una rapina, la quale viene "qualificata" come furto dall'articolo; oppure, pensiamo ancora al capo di un'associazione a delinquere indicato dalla stampa come semplice partecipe del gruppo organizzato. In tutti questi casi, nonostante il parziale scostamento della realtà, dove è l'offesa? Il soggetto coinvolto, infatti, sembra non aver subito alcun pregiudizio dalla divulgazione della notizia falsa; anzi, potrebbe averne tratto un beneficio, atteso che la notizia descrive ovvero qualifica giuridicamente quel fatto in modo meno grave rispetto a quanto avrebbe dovuto.

Alla luce di quanto appena visto, una cosa è chiara: le due posizioni antitetiche, prese singolarmente, appaiono inadeguate a rispondere al quesito che ci siamo posti.

Dunque, quale criterio adottare per comprendere se la diffamazione possa configurarsi anche nel caso di erronea attribuzione di fatti meno gravi?

Ad avviso di chi scrive, è dirimente distinguere tra l'attribuzione di fatti del tutto inesistenti e l'addebito di fatti esistenti ma narrati in modo solo parzialmente vero.

La prima situazione viene rappresentata, ancora una volta, dal caso di chi, rinviato a giudizio per omicidio volontario, venga indicato come imputato per il reato di violenza sessuale. In tale caso, il fatto, pur essendo meno grave di un omicidio doloso, risulta comunque profondamente pregiudizievole per la sua reputazione e anche completamente falso. Una tale notizia potrebbe peraltro indurre il lettore a ritenere che il soggetto, oltre che imputato per l'omicidio - in base a quanto letto o visto da altre fonti di informazione - sia sotto processo anche per un fatto (falso) di violenza sessuale.

In questi casi ci troviamo di fronte a imprecisioni di carattere primario, trattandosi di inesattezze talmente rilevanti da non poter essere "emen-

date” dalla lettura complessiva dell’articolo. Esse, infatti, determinano irrimediabilmente il travisamento della realtà. Del resto, un conto è riferire che il soggetto è imputato di omicidio volontario, un altro è riferire che questi è sotto processo per violenza sessuale.

Un discorso diverso deve essere svolto per le notizie che narrano, seppure in modo non totalmente corretto, i fatti oggetto di attività processuale. Pensiamo, ad esempio, al caso di una morte sul luogo di lavoro, a fronte della quale il datore viene condannato per omicidio volontario (a titolo di dolo eventuale). Il giornalista, tuttavia, riferisce che nei confronti del datore è stata pronunciata una sentenza di condanna per omicidio colposo. In questo caso, qual è il pregiudizio? Nessuno. Anzi, il soggetto ne ricava un beneficio, poiché viene indicato come colpevole di quel preciso fatto storico, ma per un titolo di reato meno grave, e quindi meno pregiudizievole, sicché non vi sarebbe alcuna ragione per chiedere un risarcimento del danno per la lesione della propria reputazione.

12. Conclusioni

Dopo aver ripercorso la sentenza in commento, sono due le principali considerazioni che si intende rimarcare in questa sede.

In primo luogo, si ribadisce il pieno favore al superamento del modello del c.d. lettore frettoloso, non solo per il giornalismo cartaceo, ma anche per quello *online*, posto che la soluzione mediana (del c.d. lettore medio) pare essere la più equa per tutte le ragioni sopra esposte. Al fine di vagliare la diffamatorietà dell’articolo, si ritiene dunque necessario analizzare la narrazione nel suo complesso, facendo particolare riferimento, oltre che al livello di attenzione, anche al bagaglio culturale posseduto dal lettore medio, essenziale anche questo alla comprensione di ciò che egli percepisce. In secondo luogo, si ritiene opportuno superare l’orientamento della giurisprudenza prevalente, saldamente ancorata al requisito della maggiore gravità della notizia falsa rispetto alla notizia vera. Per tutte le ragioni susposte, si osserva che l’illecito può essere integrato non solo dalle notizie più gravi - salvo i casi in cui la maggiore gravità sia solo formale, e dunque non incida in senso peggiorativo sulla percezione che il consesso sociale ha della reputazione altrui - ma anche da quelle meno gravi, poiché anche queste, a certe condizioni, possono arrecare un serio pregiudizio all’integrità morale delle persone.

Keywords

diffamazione – diritto di cronaca giudiziaria – indagato/imputato – reato consumato/reato tentato – inesattezze secondarie – verità sostanziale della notizia